



**Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali**

Osservazioni al  
Documento di consultazione  
sulle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di  
**“Governo societario delle banche e dei gruppi bancari”**

---

22 febbraio 2021

Osservazioni al  
Documento di consultazione  
sulle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di  
**“Governano societario delle banche e dei gruppi bancari”**

Lo scorso 24 dicembre 2020 è stata posta in pubblica consultazione la revisione delle Disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche e dei gruppi bancari di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare della Banca d'Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013.

In via preliminare, il Credito Cooperativo rappresentato da Federcasse per conto dei Gruppi Bancari Cooperativi ICCREA e Cassa Centrale, della Federazione Raiffeisen, delle Federazioni Locali e delle BCC-CR associate intendono esprimere il proprio apprezzamento per l'opportunità di manifestare osservazioni e commenti sugli interventi proposti, volti a rafforzare, in linea con la cosiddetta Direttiva CRD V, le norme esistenti in materia di organizzazione e governo societario, tenendo conto dei lavori in corso in ambito europeo sulla stessa materia (revisione delle Linee guida dell'EBA) ed assicurando anche un migliore coordinamento con altre discipline applicabili alle banche.

Nel merito, e nel condividere le finalità del documento posto in consultazione, sembra opportuno - in primo luogo - rappresentare la condivisione in merito alle proposte di aumentare a 5 miliardi di euro (dai 3,5 miliardi previsti dalle Disposizioni vigenti) il valore dell'attivo di bilancio sotto il quale una banca è qualificata come *“banca di minori dimensioni o complessità operativa”*. Ciò in coerenza con quanto previsto nel pacchetto CRD/CRR il quale richiede, tra i requisiti per qualificare una banca come *“small and non-complex institution”*, che essa abbia avuto, in media nel quadriennio precedente, un attivo di bilancio su base individuale o consolidata pari o inferiore a 5 miliardi di euro [art. 4(1)(145) CRR].

Condivisione si esprime anche per l'esclusione dal novero delle *“banche di maggiori dimensioni o complessità operativa”* delle BCC-CR, anche quando appartenenti a gruppi considerati *significant* ai fini dell'SSM, in relazione alle specificità dei Gruppi Bancari Cooperativi, nonché alle caratteristiche ed alle limitazioni operative delle BCC-CR, e allo speciale assetto giuridico che disciplina la relazione tra queste ultime e la società Capogruppo, che le differenzia rispetto alle altre banche.

Ringraziando per la possibilità di poter rappresentare osservazioni e commenti alle proposte di modifica in oggetto, si riportano di seguito alcune ulteriori considerazioni che si auspica vengano favorevolmente considerate, e si resta a disposizione per ogni utile

chiarimento e approfondimento in un'ottica – come di consuetudine – di piena collaborazione.

## 1. SEZIONE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - 3. Definizioni e 4.1 Principio di proporzionalità

Come anticipato in premessa, il documento sottoposto alla consultazione, al fine di rispondere all'esigenza di semplificare ed accrescere il grado di "proporzionalità" della regolamentazione, rimodula la classificazione delle banche. In particolare, **viene eliminata** la categoria delle **banche intermedie** innalzando da 3,5 a 5 miliardi di euro la soglia dell'attivo di bilancio al di sotto ed al di sopra della quale si individuano le banche di minori o maggiori dimensioni o complessità operativa. E viene modificata la definizione di "*banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*" per precisare che, rispetto alla specifica disciplina, **non rientrano in questa categoria le BCC**, anche quando appartenenti a gruppi considerati *significant* a fini SSM. Al riguardo, viene comunque prevista la necessità di condurre uno specifico **processo di autovalutazione** - già previsto dalle disposizioni vigenti - per determinare la categoria di appartenenza della banca.

In particolare, nel dettare la definizione di banche di maggiori dimensioni o complessità operativa effettuata ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, le Disposizioni affermano, in nota (2), che **non rientrano** in tale categoria (ovvero banche maggiori) le Banche di Credito Cooperativo che appartengono a un Gruppo Bancario Cooperativo.

Nella medesima nota viene ulteriormente precisato che la circostanza di non rientrare *ab origine* nella categoria delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, in virtù della affiliazione ad un Gruppo Bancario Cooperativo può essere modificata facendo ricorso ad uno specifico processo di autovalutazione da condurre ai sensi del paragrafo 4.1 (Principio di proporzionalità).

L'appartenenza ad un **Gruppo Bancario Cooperativo** è quindi valorizzata dalla disposizione quale **elemento iniziale** per escludere in ogni caso la classificazione di una Banca di Credito Cooperativo tra le "maggiori", salvo l'espletamento successivo del **processo di autovalutazione**, basato su elementi dimensionali (totale dell'attivo) ed **ulteriori criteri** (tipologia di attività, struttura proprietaria, appartenenza ad un gruppo bancario, appartenenza ad un *network* operativo).

Al riguardo, si osserva come la contemporanea lettura della nota (2) e del terzo *bullet* dei criteri valutativi indicati nel paragrafo 4.1 **evidenziano concordemente** l'appartenenza ad un Gruppo Bancario Cooperativo quale elemento di esclusione dalla categoria delle banche maggiori, **in termini sia di definizione** preventiva **sia di valutazione** successiva.

Si ritiene, quindi, che tale dato normativo, unitamente alla costante ricorrenza degli ulteriori elementi valutativi di cui al paragrafo 4.1, sia sufficiente, anche al verificarsi del superamento della soglia dimensionale dell'attivo (5 miliardi di euro), per:

- **escludere in ogni caso l'appartenenza delle Banche di Credito Cooperativo affiliate ai Gruppi Bancari Cooperativi dalla categoria delle banche di maggiori dimensioni;**
- **ricomprensere in ogni caso le stesse Banche nella categoria delle banche di minori dimensioni e complessità operativa.**

Alla luce delle considerazioni esposte, si chiede, quindi, conferma circa la **possibilità di ricomprensere in ogni caso le Banche di Credito Cooperativo affiliate ai Gruppi Bancari Cooperativi nella categoria delle banche di minori dimensioni e complessità operativa**, anche qualora le dimensioni del loro attivo superino i 5 miliardi di euro. Qualora tale lettura non sia condivisa, si chiede di valutare il **mantenimento della categoria delle banche intermedie**, valorizzando, grazie ai criteri previsti (par. 4.1), la proporzionalità nell'applicazione delle discipline.

Ancora, in coerenza con quanto già previsto nel testo posto in consultazione circa la <<definizione>> di "*banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*" che esclude le BCC-CR, anche quando appartenenti a gruppi considerati *significant* a fini SSM, **si chiede di coordinare, la medesima precisazione all'interno del paragrafo 4.1 inerente all'applicazione del "principio di proporzionalità".**

Circa la revisione delle categorie entro le quali sono raggruppate le banche, e con particolare riferimento all'aumento a 5 miliardi di euro del valore dell'attivo di bilancio sotto il quale una banca è qualificata come "*banca di minori dimensioni o complessità operativa*", si rileva l'opportunità di assicurare una maggiore coerenza con il *framework* normativo europeo, prendendo come arco temporale di riferimento il quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale.

**Si propone pertanto di integrare tale previsione all'interno del paragrafo 3 Definizioni nel modo che segue:**

Ai fini della presente disciplina si intende per:

[..]

— banche di minori dimensioni o complessità operativa: le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro **nel quadriennio immediatamente precedente il periodo di riferimento corrente annuale**, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al par. 4.1 di questa sezione;

In coerenza con quanto sopra, si propone pertanto di integrare tale previsione anche all'interno del successivo paragrafo **4.1 Principio di proporzionalità**.

**2. SEZIONE III - COMPITI E POTERI DEGLI ORGANI SOCIALI - 2. Organi con funzione di supervisione strategica e di gestione - 2.2 Linee applicative**

In linea con gli Orientamenti dell'EBA in materia di governo societario, la proposta posta in consultazione prevede, altresì, che l'organo con funzione di supervisione strategica elabori e promuova regole di condotta professionale aziendale per il personale (*cc.dd. standard etici*), anche attraverso la predisposizione di codici etici, volti a limitare i rischi operativi e reputazionali cui la banca potrebbe essere esposta nel caso di compimento di fatti illeciti da parte dei propri dipendenti.

In relazione ad una strutturata applicazione del principio di proporzionalità ed al ruolo delle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi, nonché dell'associazione di categoria per le BCC-CR aderenti a un sistema di tutela istituzionale, si chiede di considerarne per le BCC-CR ivi aderenti l'adozione in maniera facoltativa, anche in relazione alle loro modeste dimensioni e complessità organizzative.

Si chiede inoltre di riconsiderare il riferimento alla "indicazione puntuale" in relazione ai comportamenti non ammessi, che mal si concilia con la natura di codice etico e con quanto contenuto nelle Linee guida EBA sulla governance interna del 2017.

**Si propone pertanto di integrare tale previsione nel modo che segue:**

g. L'organo con funzione di supervisione strategica stabilisce regole di condotta professionale per il personale della banca, anche attraverso la predisposizione di un codice etico o strumenti analoghi, e ne garantisce l'attuazione, monitorandone il rispetto da parte del personale. Esso precisa altresì le modalità operative per il rispetto delle regole di condotta professionale, anche mediante l'~~indicazione puntuale~~ **esemplificazione** dei comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali (8) (9). **Gli organi con funzione di supervisione strategica delle banche di credito cooperativo possono non adottare proprie regole di condotta, qualora esse siano adottate dalle società capogruppo alle quali sono affiliate o eventualmente dall'associazione di categoria per le BCC-CR aderenti a un sistema di tutela istituzionale, al quale sono aderenti.**

**3. SEZIONE IV - COMPOSIZIONE E NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI – 1. Principi generali**

Sono state introdotte, altresì, alcune modifiche per evidenziare, in coerenza con quanto previsto dal D.M. 169/2020, che anche l'**organo con funzioni di controllo** è tenuto a rispettare i principi previsti in materia di **composizione quali-quantitativa**.

Tuttavia, opportunamente, non sono state ad esso estese le **norme dettate per il Consiglio di Amministrazione** (par. 2. Linee applicative) le quali prevedono che tale organo è tenuto a:

1. **identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa** considerata ottimale in relazione agli obiettivi individuati al par. 1, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
2. **verificare successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva** risultante dal processo di nomina.

Stante quanto premesso, si condivide la scelta proposta, che riconosce le **specificità proprie dell'organo di controllo** nell'ordinamento nazionale, esonerando pertanto il Collegio dalle medesime regole previste per il Consiglio di Amministrazione; l'organo di controllo potrà, pertanto, definire, in **piena autonomia**, le modalità di definizione della propria composizione ottimale nonché quelle per la successiva valutazione.

#### **4. SEZIONE V - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL PRESIDENTE - 1. Funzionamento degli organi e flussi informativi - 1.1 Principi generali.**

Sebbene si condivida la necessità di dare conto, nei verbali delle adunanze del *board*, delle diverse posizioni emerse nel corso della discussione, l'obbligo di "verbalizzazione analitica" si presta ad un'interpretazione potenzialmente vincolante, che potrebbe comportare l'onere di verbalizzare dettagliatamente tutti gli interventi dei singoli consiglieri.

E, pertanto, appare eccessiva e ingiustificata, soprattutto in relazione alle banche di minori dimensioni e complessità operativa, dove potrebbe addirittura compromettere, in alcuni casi, la spontaneità del dibattito consiliare e scoraggiare gli interventi.

Si ritiene, quindi, opportuno prevedere semplicemente l'obbligo di dare conto, nei verbali delle adunanze del *board*, delle diverse posizioni emerse nella discussione, senza ricorrere a una verbalizzazione analitica che costringa a dettagliare la posizione dei singoli consiglieri. Tanto più che la legge consente già a ciascun consigliere di chiedere la verbalizzazione del proprio dissenso, anche al fine di limitare la propria responsabilità.

**Si propone, pertanto, di eliminare la nuova previsione o, in subordine, di semplificarla nel modo che segue:**

La circolazione di informazioni tra gli organi sociali e all'interno degli stessi rappresenta una condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli. Le banche devono porre specifica cura nello strutturare forme di comunicazione e di scambio di informazioni complete, tempestive e accurate tra gli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo, in relazione alle competenze di ciascuno di essi, nonché all'interno di ciascun organo. I verbali delle adunanze devono ~~riportare in modo analitico ed esaustivo~~ **dare conto delle diverse posizioni espresse nel corso dello** svolgimento del dibattito tra i componenti dell'organo ~~per dare atto compiutamente delle diverse posizioni espresse~~. Presidi organizzativi sono approntati per evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate.

**5. SEZIONE V - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, FLUSSI INFORMATIVI E RUOLO DEL PRESIDENTE - 1. Funzionamento degli organi e flussi informativi - 1.2 Linee applicative.**

La previsione dell'obbligo di dotarsi di un regolamento interno per definire le modalità con le quali favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti che richiede che, in ogni caso, gli stessi si riuniscano, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica – almeno annuale – per confrontarsi sui temi di interesse, può ritenersi condivisibile solo se riferita alle Banche quotate e di maggiori dimensioni e complessità operativa con un numero minimo di amministratori indipendenti considerevole.

Nelle altre banche, dove il numero di consiglieri indipendenti può essere esiguo (2 o 3) tale previsione potrebbe rappresentare più un aggravio che un vantaggio in termini di efficienza.

Potrebbe, inoltre, essere del tutto eliminata considerando sufficiente per le banche quotate quanto previsto dal codice di autodisciplina.

**Si propone, pertanto, di eliminare tale previsione:**

~~e. le modalità volte a favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti, prevedendo almeno che gli stessi si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica – e comunque almeno una volta all'anno – per confrontarsi sulle tematiche ritenute rilevanti.~~

**6. SEZIONE VII – OBBLIGO DI INFORMATIVA AL PUBBLICO**

Viene confermato l'obbligo per le banche, già previsto dalle Disposizioni vigenti, di formalizzare e rendere pubbliche le valutazioni condotte per determinare la categoria di appartenenza nell'ambito dell'informativa prevista dalla Sezione VII.

Come già commentato, le Disposizioni poste in consultazione utilizzano il criterio dimensionale per presumere di minori dimensioni o complessità operativa le banche, anche non BCC-CR, con attivo pari od inferiore a 5 miliardi di euro.

Se il criterio dimensionale non viene ritenuto sufficientemente significativo, possono essere utilizzati **ulteriori criteri** (tipologia di attività, struttura proprietaria, appartenenza ad un gruppo bancario, appartenenza ad un network operativo) per giungere ad una diversa classificazione.

Stante quanto premesso si chiede se le Banche di Credito Cooperativo appartenenti ad un Gruppo Bancario, in presenza di un attivo inferiore ai 5 miliardi di euro, **possano limitarsi a dichiarare di appartenere alle banche di minori dimensioni o complessità operativa sulla scorta del solo criterio dimensionale, senza condurre ulteriori analisi.**

#### **7. SEZIONE VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - 1. Disciplina transitoria**

Un'altra significativa novità proposta dal testo delle Disposizioni poste in consultazione concerne l'inserimento di una importante quota di genere per gli organi di amministrazione e controllo delle banche che si sostanzia nell'obbligo per le stesse di assicurare che una quota minima, pari ad almeno il 33% dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, appartenga al genere meno rappresentato.

Vengono previste, inoltre, le seguenti buone prassi: i) nei comitati endo-consiliari, la presenza di almeno un componente del genere meno rappresentato; ii) le cariche di presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, presidente dell'organo con funzione di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere.

Nel manifestare apprezzamento circa la citata previsione, in quanto volta ad accrescere la diversificazione tra i componenti degli organi di amministrazione e controllo anche sotto il profilo del genere, favorendo così l'estensione del confronto e la dialettica nell'ambito dei processi decisionali, si rappresentano alcuni potenziali elementi di criticità correlati alla contestuale applicazione dei nuovi e più stringenti requisiti e criteri di idoneità degli esponenti bancari introdotti dal D.M. 169/2020, nonché alla natura localistica e mutualistica delle BCC-CR, ed alle conseguenti limitazioni operative ad esse imposte in termini territoriali e di attività esercitabili.

I nuovi requisiti e criteri di idoneità di recente introdotti richiedono di essere interpretati in modo tale da evitare il rischio di rappresentare per le BCC-CR dei potenziali ostacoli al rinnovamento dei propri organi sociali, e all'auspicato potenziamento di tutti i requisiti di diversificazione (genere, profilo professionale, età).

Ciò anche in relazione al particolare regime normativo connesso alla funzione localistica e mutualistica che le caratterizza da cui consegue un'operatività limitata ai territori di



insediamento e la selezione degli amministratori all'interno di una platea circoscritta di potenziali candidate e candidati che intrattengono con la banca il legame mutualistico.

L'applicazione piena del principio di mutualità - non solo nell'operatività (credito prevalente ai soci) e nel legame con il territorio (credito almeno per il 95% erogato nel territorio di competenza) - ma anche nella definizione della composizione dell'Organo con funzione di supervisione strategica, rinsalda i legami associativi e la coesione all'interno della compagine dei soci, consente un più agevole allineamento rispetto agli obiettivi di creazione di valore propri della banca cooperativa mutualistica, favorisce il contenimento dei costi connessi proprio alla *governance* e valorizza le caratteristiche positive del *relationship banking* nella erogazione del credito.

Pertanto, anche in considerazione del ruolo delle Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi nell'assicurare un ulteriore presidio a tutela della qualità della *governance* delle BCC-CR contrattualmente controllate, nonché di una più strutturata applicazione del principio di proporzionalità e della considerazione del carattere localistico delle BCC-CR, si propone, per queste banche, una soglia percentuale di diversità di genere ridotta nella fase della prima applicazione, in linea con la Comunicazione del 2015 "*Benchmark di diversity per il sistema bancario italiano*" con la quale sono state rese note le aspettative di vigilanza, raccomandando che almeno il 20% dei componenti dei *board* delle banche fosse costituito da donne.

Ciò consentirebbe anche di poter contare sul tempo necessario alla produzione degli effetti del "*regolamento interno*" (introdotto dalle medesime Disposizioni) volto a identificare le misure atte a perseguire gli obiettivi di diversificazione.

**Pertanto, si propone la seguente formulazione:**

Le banche si adeguano alle modifiche apportate alla Sezione IV, paragrafo 2.1, linea applicativa b), non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, e comunque entro il 30 giugno 2024.

**Per le Banche di Credito Cooperativo, la diversità di genere negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo è assicurata, non oltre il primo rinnovo integrale dell'organo, effettuato dopo il 1° gennaio 2022, da un numero dei componenti del genere meno rappresentato pari almeno al 20% dei componenti dell'organo (X). La quota pari almeno al 33% dei componenti dell'organo appartenenti al genere meno rappresentato andrà comunque raggiunta non oltre il secondo rinnovo integrale dell'organo successivo al 1° gennaio 2022.**

**(X). Qualora questo rapporto non sia un numero intero, si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si approssima all'intero superiore.**

In coerenza con quanto detto, con riferimento alle **buone prassi** che verrebbero introdotte dalle medesime Disposizioni di cui alla Sezione IV, paragrafo 2.1, linea applicativa b), si chiede di posticipare l'applicazione delle stesse a partire dal primo rinnovo degli organi successivo al gennaio 2024, per consentire alle banche di potersi preparare al cambiamento proposto.

In ultimo, si chiede di chiarire, con riferimento alla **composizione dell'organo di controllo** per le banche che applicano il modello di governance "tradizionale", se la quota di genere debba essere applicata tenendo in considerazione tutti i componenti del Collegio Sindacale (in genere 3 membri effettivi e 2 supplenti) oppure esclusivamente i membri effettivi (e, pertanto, prevedendo che, su tre membri, uno sia del genere meno rappresentato).

Inoltre, con riferimento ai tempi di adeguamento da parte delle banche rispetto alle modifiche che verranno apportate alle Disposizioni oggetto di aggiornamento si chiede di stabilire un tempo di **almeno sei mesi** (in luogo dei tre mesi previsti dalla bozza in consultazione) in ragione delle attività di adeguamento necessarie delle regole interne, di un'indispensabile attività info-formativa da sviluppare e delle delibere che debbono assumere 248 tra Banche di credito cooperativo, Casse rurali e Casse Raiffeisen oltre alle Capogruppo Iccrea e Cassa Centrale e alla Federazione Raiffeisen.

## **8. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE [Riquadro illustrativo]**

Nelle premesse al documento posto in consultazione, si dedica un riquadro illustrativo al recepimento della disciplina sulle operazioni con parti correlate contenuta nella CRD V.

Sebbene non vi siano, al momento, modifiche previste nelle Disposizioni in consultazione, si anticipa che, con l'atto di emanazione di tali Disposizioni si procederà a recepire l'aggiornamento della CRD V attraverso il richiamo all'art. 88 della Direttiva UE in parola, prevedendo un obbligo di tracciatura e messa a disposizione dei finanziamenti concessi, a livello di Gruppo, agli Esponenti della banche (Amministratori, Sindaci Effettivi, Direttori Generali) e a soggetti ad essi correlati, identificati come i relativi genitori, figli e coniugi – o partner registrati – oltre a entità commerciali nelle quali gli Esponenti, o le altre persone fisiche di cui sopra, detengono una partecipazione uguale o superiore al 10% del Capitale o dei diritti di voto oppure occupano posti dirigenziali o sono membri dell'organo di gestione. L'ampliamento ai collegamenti per carica (attualmente esclusi), compresi quelli presso cui si ha un incarico dirigenziale, e alle partecipazioni superiori al 10% (attualmente rileva il solo controllo), comporterà un aumento considerevole della complessità di gestione del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati<sup>1</sup>.

Come naturale conseguenza di tale aumento si assisterebbe anche ad un proporzionale aumento delle operazioni da monitorare e tracciare. Tenuto conto che nel 2019 le Capogruppo hanno effettuato migliaia di operazioni con Soggetti Collegati, escludendo

---

<sup>1</sup> Ad esempio, il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea informa che un aumento considerevole della complessità di gestione del perimetro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati, che ad oggi già conta circa 17.000 controparti, si stima potrebbe superare le 22.000 unità.

quelli di finanza infragruppo, si può facilmente stimare che, in esito all'implementazione di tale previsione, potrebbero incrementarsi considerevolmente.

Occorre poi considerare che, al momento, le implementazioni verrebbero fatte senza le indicazioni e il supporto interpretativo delle Disposizioni di vigilanza e che, comunque, potrebbero poi non risultare coerenti una volta emanati i previsti indirizzi europei e gli interventi di raccordo di Banca d'Italia.

Ferma restando l'opportunità di monitorare le posizioni in conflitto di interesse, per il fine della stabilità e redditività del sistema ed anche per quello più generale della sana e prudente gestione, si ritiene che l'implementazione di tali previsioni normative necessiti di interventi progettuali niente affatto banali, diretti ad aggiornare sia la normativa interna e sia, soprattutto, i sistemi informativi.

**In considerazione di quanto premesso, si auspica che:**

- tale previsione diventi esecutiva soltanto in esito alla richiamata compiuta definizione degli indirizzi europei nonché degli opportuni interventi di raccordo con le Disposizioni della Banca d'Italia in materia di operazioni con parti correlate ("Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati", Circolare n. 285 della Banca d'Italia, Parte Terza, Capitolo 11);
- dato poi il considerevole numero di Parti Correlate e Soggetti Collegati identificati dalle Capogruppo e vista la numerosità dei rapporti, spesso a rischio basso o nullo, che le BCC, per dimensioni, vincoli territoriali e provenienza degli amministratori dalla base sociale, intrattengono fisiologicamente con tali soggetti, sarebbe opportuno, in ogni caso, prevedere:
  - un termine congruo, almeno un anno, per consentire l'adeguamento a tali obblighi che comporta, fra l'altro, l'aggiornamento delle Politiche interne e delle connesse istruzioni operative, la raccolta e il censimento dei soggetti interessati, le implementazioni agli strumenti informatici che gestiscono il perimetro unico dei soggetti collegati e le loro operazioni;
  - forme di esenzione e semplificazione per i Gruppi Bancari Cooperativi con riferimento all'individuazione delle Parti Correlate e alla gestione delle Operazioni.